

EMENDAMENTI A.S. N. 2887

Conversione decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011

ABROGAZIONE DELL'ESENZIONE ICI PER I LOCALI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI CULTO OVE SI SVOLGA UN'ATTIVITA' ANCHE COMMERCIALE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente

Art. 2 bis)

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali)

Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta;

Spiegazione emendamento

Si elimina il privilegio dell'esenzione dal pagamento dell'Ici in favore di immobili in cui si svolgono delle attività commerciali gestite da enti religiosi cattolici, perché effettuato nelle pertinenze di edifici di culto, siano essi immobili o attrezzature fisse. La legge vigente falsifica la realtà e assimila tutti gli esercizi commerciali ad attività di oratorio o similari.

Se la chiesa pagasse interamente l'ici su tutto il suo patrimonio immobiliare, si stima che i maggiori introiti dei comuni sarebbero compresi tra i 400 e i 700 milioni di € annui.